

**Cassazione.** Da dichiarare le somme rimaste all'estero

# Confisca al professionista che lascia compensi al trust

## LA NATURA DEI REDDITI

Si tratta di entrate derivanti da lavoro autonomo: occorre far riferimento al criterio di cassa e non di competenza

**Antonio Iorio**

■ È legittimo il sequestro dei beni del **fiduciario** italiano di un **trust estero**, che non ha dichiarato il compenso per l'attività svolta, ritenendo le somme crediti e non redditi, in quanto mai incassate e rimaste nella disponibilità del trust anche se cessato. La condotta può configurare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. A fornire questa importante interpretazione è la Corte di cassazione con la sentenza 24533 di ieri.

A un professionista residente in Italia, era contestato il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici per non aver dichiarato compensi per oltre 1 milione relativi all'attività di amministratore fiduciario di un trust estero. Per tale ragione la Procura della Repubblica otteneva il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di somme e beni nella disponibilità del professionista. Secondo l'accusa il contribuente disponeva effettivamente delle somme in questione - di importo pari al compenso - detenute dal trust, e ciò si evinceva sia dall'autorizzazione a prelevarle, sia dal saldo del conto del trust, sul quale, dopo aver liquidato i beneficiari, era rimasto l'importo del compenso.

Contro la misura cautelare veniva presentato ricorso presso il tribunale del riesame. Il professionista sosteneva di non aver omesso alcuna dichiarazione di redditi in quanto non era mai venuto in possesso di dette somme. Per ritenerli redditi pro-

fessionali era necessaria, invece, la materiale percezione degli importi che non era avvenuta. Si trattava pertanto di crediti e non di redditi.

Il tribunale condivideva la tesi e annullava il sequestro. Nessuna norma imponeva al contribuente di riscuotere il compenso. Non era conseguentemente ipotizzabile l'obbligo di dichiarazione atteso che le somme non erano ancora entrate nella sua disponibilità, sia pure a causa di una sua scelta. L'autorizzazione a prelevare l'intero saldo residuo del conto, non snaturava, in ogni caso, la natura del credito professionale vantato. La Procura della Repubblica impugnava la decisione innanzi alla Suprema Corte che accoglieva il gravame.

Secondo i giudici di legittimità, trattandosi di compensi derivanti da lavoro autonomo, occorre far riferimento al criterio di cassa e non di competenza. Nella specie la disponibilità materiale del compenso per l'attività svolta esisteva, di fatto, dalla data di liquidazione dei beneficiari del trust, con il mantenimento sul conto della sola somma pari al predetto compenso potendone l'amministratore disporre in ogni momento. Non vi era più alcuna ragione perché esse restassero sul conto del trust un volta liquidati i beneficiari.

Ed infatti dopo alcuni anni, il professionista aveva costituito una società trasferendo gli importi sul conto di tale impresa. Aderendo alla tesi del Tribunale e del professionista, conclude la sentenza, si giungerebbe, illogicamente, a far dipendere dal mero arbitrio del contribuente, il momento in cui sorge l'obbligazione tributaria. È stato quindi accolto il ricorso del Pm.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

